Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale

e l'analisi dei costi del lavoro pubblico

Ufficio 16

Roma, 4 settembre 2013

Alla Provincia di Avellino
Direzione Generale
Piazza Libertà, 1
83100 Avellino AV

Protocollo n. 72010
Rif. prot. entrata n. **0045709** del 27.05.2013
Allegati n.
Risposta a nota del 20.05.2013 n. 30797

OGGETTO: Incentivi / Compensi professionali avvocatura (art. 27 CCNL 14.09.2000).

Con la nota in oggetto codesta Amministrazione chiede di conoscere:

a) se gli incentivi professionali ex art. 27 del Ccnl 14.09.2000 siano da computarsi o meno ai fini del tetto di spesa del personale e di contenimento della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, come modificato dell'art. 14, comma 7, del DL n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, alla luce della circostanza che gli stessi risultano esclusi dal blocco di cui all'art. 9, comma 2-bis, del medesimo DL n. 78/2010;
b) se sia possibile finanziare il pagamento di tali incentivi professionali - con riferimento a sentenze favorevoli con compensazione di spese - con risorse di bilancio nella ipotesi in cui tutte le risorse finanziarie allo scopo impegnate risultino già state utilizzate ai fini della integrazione del fondo risorse "variabili" (escluse dai vincoli di cui all'art. 9, comma 2-bis del DL 78/2010).

A. Incentivi professionali da computarsi ai fini tetto di spesa della legge n. 296/06 e s.m.i.

In merito al primo quesito, si rappresenta che con Circolare n. 9 del 17.02.2006 la Ragioneria Generale dello Stato - IGOP ha fornito indicazioni in materia di spese di personale per gli enti locali e il servizio sanitario nazionale.

Con riferimento al vincolo di cui al comma 557 della legge n. 296/2006 si è pronunciata la Corte dei Conti - Sezioni riunite - che, nella delibera n. 27/2011, fa rinvio alla predetta circolare: "*tenendo in considerazione i criteri stabiliti dalla circolare n. 9 del 17/02/06 – Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato (relativa all'applicazione della legge finanziaria 2006)*".

Nella circolare sono individuate le componenti di spesa da considerare per la base di calcolo per la riduzione e sono altresì elencate le voci di spesa escluse da tale calcolo. Tra tali voci escluse sono individuate *le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'Ente.*

Appare del tutto evidente che l'esclusione dal tetto di spesa trova fondamento nel principio che tali spese non trovano copertura nelle risorse proprie dell'Ente ma sono necessariamente etero finanziate. Tale sostanziale condizione risulta rispettata, a parere di questa Ragioneria, nel caso dei compensi dovuti all'avvocatura interna derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte; viceversa i compensi dovuti con riferimento a sentenze favorevoli con spese compensate trovano di necessità copertura nelle risorse del bilancio dell'Ente e costituiscono pertanto un aggravio di spesa che non rispetta la condizione essenziale indicata nella circolare per la esclusione dal calcolo.

Si ritiene inoltre opportuno precisare che l'art. 1, comma 208, L. n. 266/2005 stabilisce che, al fine di non creare oneri impropri per le amministrazioni, le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali dovuti al personale dell'avvocatura interna delle pubbliche amministrazioni sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

B. Finanziamento in presenza di risorse del Fondo completamente utilizzate

In merito al secondo quesito, giova ricordare che l'art. 27 del Ccnl del 14.9.2000 prevede l'adozione, da parte degli enti, di una disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni, secondo i principi stabiliti dal R.D. n. 1578/1933, nonché la disciplina, in sede di contrattazione decentrata integrativa, della correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato.

L'adozione della regolamentazione della materia da parte dell'ente è pertanto condizione necessaria per il riconoscimento dei compensi agli avvocati interni corrispondentemente a quanto regolamentato per gli avvocati dello Stato; a tal proposito giova sottolineare espressamente come il Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 stabilisca "*nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal*

regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente"

Occorre precisare che la ratio della norma di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del DL n. 78/2010 è di contenimento della crescita dei fondi per la contrattazione integrativa; tale finalità non viene meno nel caso di compensi derivanti da condanna alle spese della controparte (come ricordato al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) atteso che non si tratta di somme incidenti sugli equilibri di bilancio degli enti. Diversamente, nel caso di compensi in favore degli avvocati non derivanti da condanna alle spese della controparte, la fonte di finanziamento non può che incidere sugli equilibri del bilancio dell'ente e pertanto sono assoggettati al vincolo della norma citata (cfr. deliberazione n. 3/2012 della Corte dei Conti – Sezione regionale dell'Umbria).

La deliberazione n. 56/contr/2011 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite chiaramente esclude dalle risorse non soggette ai vincoli del più volte richiamato articolo 9, comma 2-bis, soltanto i compensi derivanti da condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio:

> *"..Si tratta di una norma volta a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse, applicabile, pertanto, anche nel caso in cui l'ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata. Tuttavia, hanno precisato che sono da escludere dal tetto relativo alla contrattazione decentrata i compensi per l'avvocatura derivanti da condanna della controparte alle spese in giudizio…"*

Tutto ciò premesso, si ritiene che non sia possibile finanziare il pagamento di incentivi professionali - con riferimento a sentenze favorevoli con compensazione di spese - con risorse di bilancio attraverso le ordinarie azioni contabili. Tali risorse infatti, non rispettando il requisito della auto alimentazione, sono assoggettate ai vincoli dettati dall'articolo 1, comma 557 della legge 266/2006 e dall'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 122/2010.

Il Ragioniere Generale dello Stato
(F.to)